

L.R. Abruzzo 14 febbraio 2024, n. 6

“Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario”

[Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 104/2 del 30 gennaio 2024, pubblicata nel BURA 14 febbraio 2024, n. 7 Ordinario ed entrata in vigore il 15 febbraio 2024]

...omissis...

Art. 6 (Modifiche alla L.R. 41/2012)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6, le parole ", e delle case funerarie" sono soppresse;

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai Comuni sono attribuite altresì le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 37.";

c) al comma 3 dell'articolo 37 le parole "previa verifica della compatibilità con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e" sono soppresse;

d) al comma 4 dell'articolo 37 le parole "e all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale nelle restanti zone" sono soppresse;

e) al comma 4-bis dell'articolo 37 sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: "L'atto di individuazione non deve comportare una variante ai vigenti Piani dei Nuclei di Sviluppo Industriale.".

...omissis...